

CCLXV.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1908

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni — Giuramento di senatori —* *Votazione a scrutinio segreto — Per una interpellanza del senatore Tassi —* *Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni dipendenti » (N. 820) —* *Dopo osservazioni dei senatori Sani e Astengo, relatore, a cui risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, è chiusa la discussione generale —* *Tutti gli articoli del disegno di legge sono quindi approvati senza discussione, salvo l'art. 3, il quale è approvato dopo alcuni chiarimenti forniti dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, al senatore Palumbo —* *Discussione del disegno di legge: « Sulle lesioni commesse con armi, e sulle contravvenzioni per porto d'armi » (N. 805) —* *Non ha luogo discussione generale —* *Sull'art. 1 parlano i senatori Lucchini Giovanni, Paternostro e Tassi, ai quali risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno —* *Sull'art. 6 fa brevi osservazioni il senatore Pierantoni, e gli risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno —* *Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni —* *Chiusura di votazione —* *Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Acquisto del fabbricato ad uso della scuola allievi ufficiali dei Reali carabinieri » (N. 857); « Autorizzazione della spesa occorrente per gli arredamenti del palazzo di Giustizia in Roma » (N. 849); « Modificazione dell'art. 50 della legge 14 luglio 1907, n. 562 a favore della Sardegna » (N. 829); « Miglioramenti economici degli ufficiali della Regia marina » (N. 863); « Disposizioni relative agli aumenti sessennali degli impiegati civili appartenenti all'Amministrazione della Regia marina » (N. 864); « Miglioramento economico per il personale delle Capitanerie di porto » (N. 865) — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, del tesoro, della marina, dell'agricoltura, industria e commercio e delle finanze.

TAVERNA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per il riscatto della ferrovia Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo

progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge per l'approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 70,000 per la sistemazione degli uffici degli atti giudiziari e delle successioni e per l'ampliamento dell'ufficio di bollo e della conservatoria delle ipoteche in Milano.

Proroga al 30 giugno 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1907, n. 368, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza quest'ultimo disegno di legge, poichè trattasi di proroga che scade il 30 giugno corrente.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge. Il signor ministro chiede l'urgenza dell'ultimo di essi. Se il Senato non ha osservazioni in contrario, è dichiarato d'urgenza.

Sull'ordine del giorno.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Prego il Presidente di tener presente il progetto di legge iscritto al n. 25 dell'ordine del giorno e cioè: « Acquisto del fabbricato ad uso della scuola allievi ufficiali R. carabinieri » il quale è di somma urgenza, come può confermare il ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Terrò conto della raccomandazione fattami dal senatore Biscaretti.

Presentazione di relazioni.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. In nome del senatore Pagano-Guarnaschelli ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, sulla nomina del signor Engel ingegner Adolfo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che verrà stampata e distribuita.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla verifica dei titoli del nuovo senatore conte Tommaso Gessi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Municchi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla verifica dei titoli del nuovo senatore signor Luigi Dentice principe di Frasso.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Melodia della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

DI COLLOBIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI COLLOBIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Esecuzione della Convenzione conclusa a Parigi il 9 dicembre 1907 per la creazione di un ufficio internazionale di igiene pubblica ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Collobiano della presentazione di questa relazione, che verrà stampata e distribuita.

MORIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Aumenti di stanziamento in alcuni capitoli e diminuzioni in altri dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-1908 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Morin della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Salvarezza dottor Cesare, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Bonasi e Astengo di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Salvarezza viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

Do atto al signor dottor Cesare Salvarezza del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Beneventano Giuseppe Luigi, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Di Carpegna e Caruso di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Giuseppe Luigi Beneventano viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

Do atto al signor Giuseppe Luigi Beneventano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Lucchini prof. Luigi, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Di Broglio e Petrella di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Lucchini Luigi viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

Do atto al signor prof. Lucchini Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909;

Concessione d'indennizzo alla famiglia del compianto ing. cav. Enrico Bianco ispettore

aggiunto nel Regio Ispettorato generale delle strade ferrate;

Provvedimenti per la statistica agraria;

Aggiunta all'art. 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano;

Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra d'arte in Faenza;

Concorso dello Stato alla Mostra agricola-zootecnica-industriale che avrà luogo in Piacenza nei mesi di agosto e settembre 1908.

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Per l'interpellanza del senatore Tassi.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Essendo presente l'onor. Presidente del Consiglio, io gli sarei grato se avesse la cortesia di volermi dire se e quando potrà rispondere all'interpellanza che io ho presentato pochi giorni fa.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato della domanda d'interpellanza del senatore Tassi:

« Chiedo d'interpellare il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sugli intendimenti del Governo a proposito del progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, a fine di regolare le indennità che potranno occorrere, e provvedere i mezzi necessari allo scopo - progetto, pel quale fu assunto formale impegno coll'art. 68 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla sanità pubblica - e per sapere se col disposto di questo articolo si sospenda l'applicazione del principio della libertà dell'esercizio della farmacia, proclamato dall'art. 26 della legge medesima, nelle provincie dove privilegi e vincoli si ritengono tuttora sussistenti ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ben comprende l'onorevole senatore Tassi, io desidero rispondere il più sollecitamente possibile alla sua interpellanza;

ma, in questi giorni sono impegnato nell'altro ramo del Parlamento per le discussioni che ivi si svolgono. Non sono quindi in grado di fissare ora il giorno in cui potrò rispondere a questa interpellanza. Io credo che i lavori dell'altro ramo del Parlamento finiranno molto prima di quelli del Senato, ed allora io sarò a piena disposizione del senatore Tassi.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Ringrazio il Presidente del Consiglio per la sua risposta, e dichiaro di tenermi a sua completa disposizione per il giorno in cui egli crederà di rispondere alla mia interpellanza.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione di alcuni disegni di legge che richiedono la presenza dell'onor. ministro degli esteri; ma, perdurando la sua indisposizione, siamo costretti a rinviarne la discussione.

Se il Senato consente, invertiremo l'ordine del giorno e procederemo alla discussione di altri disegni di legge.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati delle Amministrazioni centrali ed amministrazioni dipendenti». (N. 820).

PRESIDENTE. Procederemo quindi alla discussione del disegno di legge: «Miglioramento degli impiegati delle Amministrazioni centrali ed Amministrazioni dipendenti» iscritto al n. 10 dell'ordine del giorno.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura di questo disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge;
(V. Stampato N. 820).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Per evitare qualche osservazione, avverto il Senato che nella stampa delle tabelle allegata a questo disegno di legge sono incorsi alcuni errori tipografici, per la correzione dei quali l'Ufficio centrale ha già preso accordi con la segreteria del Senato.

A proposito di questo disegno di legge, l'Ufficio centrale ha ricevuto una quantità di me-

moriali, ma, pur riconoscendo come molti di essi espongano dei reclami che sembrano fondati, tuttavia l'Ufficio centrale per non ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, ed il miglioramento che da esso deriva a circa 18,000 impiegati, non ha creduto di tenerne ora conto, lasciando al Governo del Re di valutare se ed in quanto tali reclami possano in seguito essere presi in considerazione.

Detto questo, a nome dell'Ufficio centrale, raccomando al Senato l'approvazione integrale di questo disegno di legge.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Giacchè l'onor. relatore ha parlato di memoriali, voglio prendere la parola per pregare l'onor. presidente del Consiglio e ministro dell'interno di esaminare anche un ricorso di alcuni impiegati. Essi sono pochissimi, si contano sulla punta delle dita, e fanno presente una circostanza che verrebbe a danneggiarli nel senso che essi non ricaverebbero alcun beneficio, soli forse fra tutti gli impiegati dello Stato, dalla presente legge.

Voglio alludere a quei segretari di prima classe che si sono arrenati nella carriera, non per demeriti, perchè di quelli non vorrei occuparmi, ma per circostanze indipendenti dalla loro volontà; cioè di quei segretari che non avendo, per ragioni di salute o per altre cause, potuto sostenere gli esami di promozione a capo-sezione, sono rimasti nel grado di segretario di prima classe, grado nel quale rimarranno fino alla fine del loro servizio. Come i miei onorevoli colleghi sanno, lo stipendio dei segretari di prima classe è di lire 4000. La legge oggi vigente stabilisce che ogni sei anni di servizio l'impiegato aumenta di un decimo il suo stipendio. Questi segretari, quindi, col primo sessennio hanno raggiunto lo stipendio di lire 4000. Col secondo sessennio esso avrebbe dovuto aumentare fino a lire 4800; ma, per disposizione della stessa legge, cogli aumenti sessennali non si può mai superare lo stipendio del grado immediatamente superiore, per cui questi impiegati invece di avere 400 lire di secondo aumento ne hanno avuto soltanto 100, cioè hanno lo stipendio di 4500 lire, mentre a rigore, secondo la legge, dovrebbero avere 4800. Fin qui essi non avevano nessun diritto a reclamare; *dura lex sed lex*.

Ma la nuova legge porta lo stipendio dei capi-sezione a L. 5000 invece che a 4500, e questi poveri disgraziati domandano, di essere presi in benevola considerazione dal Governo, per vedere se non si possa fare qualche cosa anche a loro favore. A me pare che questa sia una questione non solamente di umanità e di pietà, ma anche di giustizia, perchè, cessata la disposizione che impediva loro di avere per intero anche il secondo decimo, con l'aumento dello stipendio dei capi-sezione, essi vengono restituiti nel loro diritto di accrescere non più di sole lire 100, ma di lire 400 lo stipendio.

Da principio io avevo intenzione di presentare un ordine del giorno in proposito, ma, dopo alcune parole intercedute tra me e il Presidente del Consiglio, mi sono sentito piombare addosso una doccia fredda, onde mi limito a far viva raccomandazione al Governo e specialmente al Presidente del Consiglio perchè nella sua avvedutezza, veda di fare qualche cosa in pro di questi impiegati.

Spero che l'onor. Presidente del Consiglio vorrà accettare la mia raccomandazione, tanto più che si tratta di una spesa così piccola che non può affatto impensierire. Mentre tutti i loro colleghi sono nella gioia e nella letizia, questi impiegati soli si trovano umiliati moralmente e peggiorati materialmente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il disegno di legge che ora si trova in discussione non ha certamente lo scopo di recare beneficio a tutti gli impiegati, il suo principio fondamentale consistendo nell'aumento degli stipendi, richiesto dall'accresciuto costo dei viveri, ma soprattutto in una perequazione sia tra gli impiegati delle diverse Amministrazioni centrali, sia fra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e quelli dipendenti e collegati ad essa.

Finora accadeva che in alcuni Ministeri la proporzione fra i posti alti e i posti bassi era a vantaggio dei posti più alti; in altri, invece, vi erano pochissimi posti nei gradi elevati, e moltissimi negli inferiori, e ne conseguiva perciò che in alcuni Ministeri si percorreva la carriera rapidamente, ed in altri con grande lentezza. Questo costituiva una disparità di

trattamento fra i diversi impiegati, la quale produceva un malcontento, abbastanza giustificato.

Era poi necessario stabilire la perequazione dei nuovi stipendi fra gli impiegati delle Amministrazioni centrali e quelli delle Amministrazioni dipendenti, sia per un sentimento di equità, perchè gli impiegati provinciali sono collegati alle Amministrazioni centrali, ed era quindi giusto che avessero un trattamento eguale, sia anche per poter, nell'interesse del servizio, rendere più facile il passaggio dalle Amministrazioni provinciali alle centrali e viceversa.

In applicazione di questi principii, non sono solamente quei pochi segretari di cui ha parlato il senatore Sani, quelli che non ricevono dal presente disegno di legge un beneficio immediato; ve ne sono molti altri, come, per esempio, i vice-segretari, dei quali alcuni saranno promossi ai gradi superiori, ma quelli che si trovano ultimi nella graduatoria rimarranno fermi; però hanno anche essi un beneficio indiretto, nel senso di potere avere maggiore probabilità di carriera per l'avvenire.

Il caso speciale cui ha accennato il senatore Sani concernerebbe i segretari di prima classe non promossi a capi-sezione. Innanzi tutto se costoro non sono stati promossi, senza escludere che sieno impiegati diligenti, certamente non hanno dovuto essere considerati come impiegati di valore eccezionale.

Questi impiegati, dice il senatore Sani, si trovano fermi, e non hanno più la probabilità di far carriera.

Io osservo che anche essi hanno un beneficio, ed infatti, siccome per l'ordinamento precedente il capo-sezione aveva 4500 lire di stipendio, il segretario non potendo mai, per vie di sessenni, superare lo stipendio del grado superiore, non poteva mai, nelle condizioni indicate dal Sani, raggiungere uno stipendio maggiore di lire 4500. Ora invece che abbiamo portato lo stipendio dei capi-sezioni a 5000 lire, quest'impiegati potranno avere degli aumenti fino a raggiungere lo stipendio di 5000 lire, e se non hanno ora un beneficio immediato, hanno la sicurezza, continuando nel loro grado, di ottenere ulteriori aumenti fino alle dette 5000 lire, che fin oggi non avrebbero potuto mai conseguire.

Del resto, se si facessero delle disposizioni speciali, caso per caso, nelle singole Amministrazioni, tenendo conto delle condizioni speciali delle singole persone, noi verremmo a creare di nuovo delle cause di sperequazione, sicchè in qualche Amministrazione si avrebbe un numero maggiore di gradi in proporzioni delle altre, e torneremmo a rinnovare quello stato di cose, cui si volle rimediare.

Questi impiegati adunque che avevano pel loro stipendio le colonne di Ercole a 4500 lire, ora le vedono spostate fino a 5000 lire, o non possono avere ragione di lagnarsi.

Del resto io non saprei che cosa fare pei segretari, che non abbiano conseguito l'idoneità per essere nominati capi-sezioni, ed è certo che questa idoneità non la vorrebbe dare loro neppure l'onor. Sani, perchè altrimenti con ciò si verrebbe a turbare tutto il sistema delle nostre Amministrazioni.

Io quindi lo pregherei di consigliare a questi segretari di avere pazienza e di aspettare di raggiungere le 5000 lire, che prima non avevano probabilità di conseguire.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Due sole parole.

Se dovessi dire che la risposta del Presidente del Consiglio mi ha convinto, direi cosa non vera. D'altronde *necessitas non habet legem*. Quanto al conforto meschino che l'onor. Presidente del Consiglio presenta, faccio osservare: essi sono impiegati che hanno già due sessenni, vale a dire dodici anni d'impiego; dopo che sono stati promossi ne devono aspettare altri sei per avere un beneficio. Credo che così ne rimarranno pochissimi in servizio.

Non ho altro da dire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Forse il senatore Sani non considera che trattandosi d'impiegati che avevano già 4500 lire, e ai quali non si poteva accordare altro aumento sessennale per l'ostacolo che incontravano nello stipendio del grado superiore, che non potevano superare, per costoro, dico, il nuovo sessennio per arrivare a 5000 lire non comincia a decorrere dall'approvazione di questa legge, ma dal giorno in cui l'impiegato

abbia avuto l'ultimo aumento sessennale, e se questo lo ebbe due, tre o quattro anni fa, non dovrebbe aspettare che un termine molto breve per raggiungere l'altro aumento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Giuramento del senatore Martinez gen. Ernesto

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Martinez Ernesto, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Colmayer e Frigerio di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Martinez Ernesto viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor generale Martinez Ernesto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni.

ANNARATONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge: « Assunzione della gestione diretta del servizio di casermaggio per la R. guardia di finanza »

PRESIDENTE. Do atto al senatore Annaratone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BODIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BODIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga del termine assegnato dalla legge 27 giugno 1903 sulla esportazione degli oggetti d'arte e d'antichità ».

La proroga è urgente, poichè si tratta di termini che scadono il 31 luglio prossimo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bodio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per il miglioramento economico degli

impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni dipendenti».

Li rileggo:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le tabelle organiche annesse alla presente legge, in sostituzione delle tabelle corrispondenti attualmente in vigore.

(Approvato).

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge avranno effetto per metà dal 1° luglio 1908 e per l'intero dal 1° luglio 1909.

(Approvato).

Art. 3.

Le promozioni ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere, o ai gradi corrispondenti, sono conferite mediante esame di idoneità, o anche mediante esame di concorso per merito distinto, nelle proporzioni e con le norme stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni, salvo, quanto dispone per il personale della categoria d'ordine la legge 30 giugno 1907, n. 384, e salvo il diritto alla promozione per coloro che hanno già superato il relativo esame e per coloro che alla data della promulgazione della presente legge abbiano già acquisito il diritto alla promozione stessa in base alle disposizioni vigenti.

Sono ammessi agli esami di concorso gl'impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella stessa amministrazione, e all'esame d'idoneità gl'impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nella stessa amministrazione, tenuto calcolo, in ambedue i casi, anche del periodo dell'alunato ove esista.

Questi termini sono ridotti di due anni per gl'impiegati forniti di laurea.

I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza sui vincitori dell'esame d'idoneità e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti; a parità di punti, secondo l'anzianità.

La graduatoria degli impiegati che superano l'esame d'idoneità è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

PALUMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PALUMBO. Desidererei di sapere dal Presidente del Consiglio se nell'art. 3 per diritto acquisito, s'intende la graduatoria degli esami per coloro che hanno già fatto gli esami di vice-segretario a segretario di 1^a classe, e se il passaggio alle 3000 lire dovrà aver luogo in ordine alla graduatoria degli esami stessi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se non erro il quesito proposto dall'on. senatore Palumbo si riferisce alla interpretazione da darsi all'art. 3, dove è detto che « salvo il diritto alla promozione per coloro che hanno già superato il relativo esame e per coloro che alla data della promulgazione della presente legge abbiano già acquisito il diritto alla promozione stessa in base alle disposizioni vigenti ».

Ora il significato di quest'articolo di legge è questo: e cioè che non si deve turbare alcun diritto acquisito: quindi deve restar fermo l'esame; e conseguentemente devono restar fermi tutti i diritti che ne derivano, compreso quello di ottenere una determinata classificazione in base all'esito dell'esame stesso.

Questa mi pare indubbiamente l'interpretazione da darsi, perchè, chi avesse acquisito un diritto prima, non potrebbe perderlo poi senza una espressa disposizione di legge, che glielo togliesse. Qui la legge riafferma invece il principio che i diritti acquisiti sono fatti salvi.

PALUMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PALUMBO. Ringrazio l'on. Presidente del Consiglio della sua risposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3, che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

I vice-direttori generali nel Ministero dell'interno che fossero trasferiti nell'amministrazione provinciale col grado di consigliere delegato conserveranno la differenza dello stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 5.

Gl'impiegati che, coll'attuazione della presente legge, passeranno ad un grado inferiore a quello loro attuale, conserveranno il titolo e le funzioni inerenti al grado cui ora appartengono.

(Approvato).

Art. 6.

Il funzionario dello Stato, che, a termini dell'articolo 5 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie, cessa temporaneamente dal servizio nell'Amministrazione a cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e il proprio titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio.

Cessando tale incarico riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero.

(Approvato).

Art. 7.

Nel limite dei posti stabiliti dall'articolo 2 della legge 5 dicembre 1901, n. 499, sui prefetti, solo cinque di detti funzionari possono essere collocati a disposizione, e questi potranno rimanere in tale posizione per lo stesso tempo che è stabilito per la disponibilità.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Quando l'aumento di stipendio spettante per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'assegno di indennità di residenza derivante dalla legge 3 luglio 1902, n. 148, o all'assegno per decimo sessennale, i quali, per l'applicazione della presente legge, non dovessero più competere, l'impiegato continuerà a fruire nel detto esercizio 1908-909 e per il medesimo titolo, della differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.

(Approvato).

Ministero degli affari esteri.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Sottosegretario di Stato	»	12,000	1	12,000
Carriera di ragioneria.				
Direttore capo di ragioneria	»	8,000	1	8,000
Capi sezione di ragioneria	I	6,000	2	12,000
	II	5,000	2	10,000
Primi ragionieri	I	4,500	4	18,000
	II	4,000	4	16,000
Ragionieri	I	3,500	3	10,500
	II	3,000	3	9,000
	III	2,500	3	7,500
	IV	2,000	1	2,000
			23	93,000
Posti speciali.				
Direttore dell'archivio storico	»	8,000	1	8,000
Bibliotecario	»	7,000	1	7,000
Direttore della tipografia	»	4,500	1	4,500
			3	19,500
Personale subalterno.				
Commessi ed uscieri capi	I	2,000	4	8,000
	II	1,800	3	23,400
Uscieri	I	1,600	9	14,400
	II	1,400	7	9,800
	III	1,200	1	1,200
Inservienti	»	1,000	4	4,000
Portalettere	»	900	3	2,700
			41	63,500

Ministero dell'interno — Consiglio di Stato.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Consiglio di Stato.				
Presidente	»	15,000	1	15,000
Presidenti di sezione	»	12,000	5	60,000
Consiglieri	»	10,000	35	350,000
Segretario generale	»	9,000	1	9,000
Referendari	I	8,000	4	32,000
	II	7,000	6	42,000
Segretari di sezione	»	6,000	5	30,000
Segretari	»	4,500	5	22,500
Sottosegretari	»	4,000	8	32,000
	I	3,500	7	24,500
Applicati	II	3,000	7	21,000
	III	2,500	6	15,000
	IV	2,000	2	4,000
Capi uscieri	»	2,000	2	4,000
Uscieri	I	1,800	5	9,000
	II	1,600	8	12,800
	III	1,400	6	8,400
			113	691,200

Ministero dell'interno — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Sottosegretario di Stato	»	12,000	1	12,000
Carriera amministrativa.				
Direttori generali	»	10,000	4	40,000
Vice direttori generali	»	9,000	4	36,000
Direttori capi divisione e ispettori generali	I	8,000	6	48,000
	II	7,000	10	70,000
Capi sezione	I	6,000	14	84,000
	II	5,000	9	45,000
Primi segretari	I	4,500	11	49,500
	II	4,000	11	44,000
Segretari	I	3,500	15	52,500
	II	3,000	14	42,000
	III	2,500	14	35,000
	IV	2,000	5	10,000
			117	556,000
Carriera di ragioneria.				
Direttore capo di ragioneria	»	8,000	1	8,000
Capi sezione e ispettori di ragioneria	I	6,000	6	36,000
	II	5,000		40,000
Primi ragionieri	I	4,500	13	58,500
	II	4,000	13	52,000
Ragionieri	I	3,500	9	31,500
	II	3,000	8	24,000
	III	2,500	8	20,000
	IV	2,000	2	4,000
			68	274,000

Segue Ministero dell'Interno — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Ufficio telegrafico e cifra.				
Direttore	>	6,000	1	6,000
Vice direttore	>	5,000	1	5,000
			2	11,000
Personale subalterno.				
Commessi e capi uscieri	I	2,000	4	8,000
	II	1,800	7	12,600
Uscieri	I	1,600	13	20,800
	II	1,400	7	9,800
	III	1,200	2	2,400
			33	53,600

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1908

Ministero dell'interno — Amministrazione provinciale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Carriera amministrativa.				
Prefetti	I	12,000	24	288,000
	II	10,000	45	450,000
Consiglieri delegati.	I	8,000	25	200,000
	II	7,000	50	350,000
Sotto prefetti, consiglieri e commissari distrettuali .	I	6,000	100	600,000
	II	5,000	100	500,000
	III	4,500	100	450,000
	IV	4,000	100	400,000
Segretari	I	3,500	222	777,000
	II	3,000	222	666,000
	III	2,500	222	555,000
	IV	2,000	73	146,000
Alunni	»	»	70	»
			1,353	5,382,000
Carriera di ragioneria.				
Ragionieri capi.		6,000	20	120,000
	II	5,000	49	245,000
Primi ragionieri		4,500	40	180,000
	II	4,000	40	160,000
Ragionieri.	I	3,500	128	448,000
	II	3,000	128	384,000
	III	2,500	128	320,000
	IV	2,000	128	256,000
Alunni.	»	»	36	»
			697	2,113,000

Segue Ministero dell'interno — Amministrazione provinciale.

GRADO	Class e	Sti- pendio	Numero	Spesa
Carriera d'ordine.				
Archivisti capi.	»	4,000	12	48,000
Archivisti	I	3,500	70	245,000
	II	3,000	70	210,000
Applicati.	I	2,500	128	320,000
	II	2,000	128	256,000
	III	1,500	127	190,500
Alunni	»	»	32	»
			567	1,269,500
Personale subalterno.				
Uscieri	I	1,600	180	288,000
	II	1,400	160	224,000
	III	1,200	160	192,000
			500	704,000

Ministero dell'interno — Sanità pubblica.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Amministrazione centrale.				
Ispettori generali medici	I	8,000	1	8,000
	II	7,000	1	7,000
Ispettore del servizio celtico	»	6,000	1	6,000
Ispettori veterinari	I	6,000	1	6,000
	II	5,000	1	5,000
Direttori capi divisione (medico e veterinario o dottore in scienze agrarie).	I	8,000	1	8,000
	II	7,000	1	7,000
Capo sezione veterinario	»	5,000	1	5,000
Segretari (medici e veterinari o dottori in scienze agrarie).	I	3,500	4	14,000
	II	3,000	2	6,000
	III	2,500	2	5,000
	IV	2,000	2	4,000
Segretari medici del Consiglio superiore di sanità .	I	6,000	1	6,000
	II	5,000	1	5,000
Segretario ingegnere id. id. id. . .	»	6,000	1	6,000
Archivista disegnatore id. id. id. . .	»	4,000	1	4,000
Primo segretario medico per l'ufficio affari generali.	»	5,000	1	5,000
Delegati sanitari all'estero	»	7,000	2	14,000
Capi di laboratorio	I	8,000	1	8,000
	II	7,000	1	7,000
Coadiutori id.	»	5,000	5	25,000
Assistenti id.	»	3,000	9	27,000
Applicati.	»	2,500	2	5,000
<i>Da riportare. . .</i>			43	192,000

Segue Ministero dell'interno — Sanità pubblica.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
<i>Riporto. . .</i>			43	193,000
Preparatori	»	2,000	1	2,000
Custode	»	1,500	1	1,500
Inservienti	»	1,300	8	10,400
			53	206,900
Amministrazione provinciale.				
	I	6,000	18	108,000
	II	5,000	17	85,000
Medici provinciali	III	4,500	17	76,500
	IV	4,000	17	68,000
	I	4,000	4	16,000
Medici di porto	II	3,500	6	21,000
	III	3,000	6	18,000
	I	4,000	23	92,000
Veterinari provinciali	II	3,500	23	80,500
	III	3,000	23	69,000
	I	3,500	14	49,000
Veterinari di confine e di porto	II	3,000	14	42,000
	III	2,500	14	35,000
Capi guardia di sanità	»	1,700	3	5,100
	I	1,400	10	14,000
Guardie di sanità marittima	II	1,200	14	16,800
			223	795,900

Ministero dell'interno — Amministrazione della Pubblica sicurezza.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Carriera di concetto.				
Ispettori generali.	I	8,000	4	32,000
	II	7,000	4	28,000
Questori.	I	8,000	8	64,000
	II	7,000	10	70,000
Vice questori	»	6,500	18	117,000
Commissari	I	6,000	52	312,000
	II	5,000	56	280,000
	III	4,500	61	274,500
	IV	4,000	65	260,000
Vice commissari	I	3,500	41	143,500
	II	3,000	37	111,000
	III	2,500	33	82,500
	IV	2,000	33	66,000
Alunni.	»	»	9	»
Delegati	I	3,500	330	1,155,000
	II	3,000	329	987,000
	III	2,500	329	822,500
	IV	2,000	329	658,000
Alunni	»	»	78	»
			1,826	5,463,000
Ragioniere degli uffici di P.S. della Capitale (1) . .	»	4,000	1	4,000

(1) A questo funzionario, oltre l'aumento di stipendio, è anche concesso un assegno annuo *ad personam* di lire 500, il cui godimento si effettuerà nei modi indicati dall'articolo 2 della presente legge.

Segue Ministero dell'Interno — Amministrazione della Pubblica sicurezza.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Carriera d'ordine.				
Archivisti capi	>	4,000	18	72,000
Archivisti	I	3,500	62	217,000
	II	3,000	61	183,000
Applicati	I	2,500	160	400,000
	II	2,000	293	586,000
	III	1,500	346	519,000
			940	1,977,000

Ministero dell'interno — Amministrazione delle carceri.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Carriera amministrativa.				
Ispettori generali.	I	8,000	2	16,000
	II	7,000	2	14,000
Direttori.	I	7,000	10	70,000
	II	6,000	25	150,000
	III	5,000	30	150,000
	IV	4,500	35	157,500
Vice direttori	I	4,000	15	60,000
	II	3,500	35	122,500
Segretari	I	3,000	20	60,000
	II	2,500	20	50,000
	III	2,000	10	20,000
Alunni.	>	>	8	>
			212	870,000
Personale dell'ufficio tecnico.				
Ingegneri	I	7,000	1	7,000
	II	6,000	1	6,000
	III	5,000	1	5,000
	IV	4,500	2	9,000
			5	27,000

Segue Ministero dell'interno — Amministrazione delle carceri

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Carriera di ragioneria.				
Contabili	I	3,500	38	133,000
	II	3,000	38	114,000
Computisti	I	2,500	37	92,500
	II	2,000	37	74,000
Alunni	»	»	8	»
			158	413,500
Carriera d'ordine.				
Archivisti	I	3,500	2	7,000
	II	3,000	12	36,000
Applicati	I	2,500	26	65,000
	II	2,000	25	50,000
	III	1,500	25	37,500
Alunni	»	»	5	»
			95	195,500

Ministero dell'interno — Gazzetta Ufficiale.

GRADO	Classe	Retribuzione	Numero	Spesa
Direttore	»	7,000	1	7,000
Redattore capo	»	5,000	1	5,000
Primo redattore	»	4,000		4,000
Secondo redattore	»	3,500	1	3,500
Amministratore	»	5,000	1	5,000
Economo magazzinoiere	»	3,000	1	3,000
Applicato	»	2,500	1	2,500
Gerente	»	500	1	500
Inservienti	I	1,400	1	1,400
	II	1,200	3	3,600
			12	35,500

Ministero dell'Interno — Scrivani ed Inservienti delle Prefetture.

GRADO	Classe	Retribuzione	Numero	Spesa
Scrivani	I	1,200	100	120,000
	II	1,100	200	220,000
	III	1,000	227	227,000
			527	567,000
Inservienti	>	1,000	160	160,000

Ministero di grazia e giustizia e dei culti — Amministrazione centrale.

GRADO	Class e	Sti- pendio	Numero	Spesa
Sottosegretario di Stato.	»	12,000	1	12,000
Carriera amministrativa.				
Direttori generali.	»	10,000	2	20,000
Vice direttori generali	»	9,000	2	18,000
Direttori capi divisione o ispettori superiori.	I	8,000	8	64,000
	II	7,000	8	56,000
Capi sezione	I	6,000	10	60,000
	II	5,000	10	50,000
Primi segretari.	I	4,500	16	72,000
	II	4,000	13	52,000
Segretari.	I	3,500	11	38,500
	II	3,000	10	30,000
	III	2,500	10	25,000
	IV	2,000	3	6,000
			103	491,500
Carriera di ragioneria.				
Direttore capo di ragioneria ¹	»	8,000	1	8,000
Capi sezione di ragioneria	I	6,000	4	24,000
	II	5,000	3	15,000
Primi ragionieri	I	4,500	4	18,000
	II	4,000	4	16,000
Ragionieri	I	3,500	6	21,000
	II	3,000	5	15,000
	III	2,500	5	12,500
	IV	2,000	1	2,000
			33	131,500

Segue Ministero di grazia e giustizia e dei culti — Amministrazione centrale

GRADO	Classi	Stipendie	Numero	Spesa
Ufficio traduzioni.				
Direttore capo	»	8,000	1	8,000
Traduttori	I	6,000	1	6,000
	II	4,500	2	9,000
	III	3,500	2	7,000
			6	30,000
Personale subalterno.				
Commessi ed uscieri capi	I	2,000	4	8,000
	II	1,800	9	16,200
Uscieri		1,600	15	24,000
	II	1,400	9	12,600
Inservienti	III	1,200	2	2,400
	»	1,000	17	17,000
			56	80,200

Ministero delle finanze — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Sottosegretario di Stato.	»	12,000	1	12,000
Carriera amministrativa.				
Direttori generali.	»	10,000	6	60,000
Vice direttori generali o ispettori generali.	»	9,000	9	81,000
Direttori capi divisione.	I	8,000	12	96,000
	II	7,000	15	105,000
Capi sezione.	I	6,000	24	144,000
	II	5,000	20	100,000
Primi segretari	I	4,500	52	234,000
	II	4,000	43	172,000
Segretari.	I	3,500	25	87,500
	II	3,000	25	75,000
	III	2,500	25	62,500
	IV	2,000	8	16,000
			264	1,233,000
Carriera di ragioneria.				
Direttore capo di ragioneria	»	8,000	1	8,000
Direttori capi divisione di ragioneria	»	7,000	3	21,000
Capi sezione di ragioneria	I	6,000	7	42,000
	II	5,000	7	35,000
			18	106,000
<i>Da riportarsi. . .</i>				

Segue Ministero delle finanze — Amministrazione Centrale

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
<i>Riporto. . .</i>			18	106,000
Primi ragionieri	I	4,500	14	63,000
	II	4,000	14	56,000
Ragionieri.	I	3,500	11	38,500
	II	3,000	11	33,000
	III	2,500	10	25,000
	IV	2,000	3	6,000
			81	327,500
Personale subalterno.				
Commessi ed uscieri capi.	I	2,000	6	12,000
	II	1,800	21	37 800
Uscieri	I	1,600	33	52,800
	II	1,400	21	29,400
Litografo	III	1,200	5	6,000
	▶	1,800	1	1,800
Capo operaio.	▶	1,600	1	1,600
Fontaniere.	▶	1,600	1	1,600
			89	143,000

Ministero delle finanze — Intendenze di finanza.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Carriera amministrativa.				
Ispettori	»	8,000	2	16,000
Intendenti	I	8,000	23	184,000
	II	7,000	46	322,000
Vice intendenti.	I	6,000	38	228,000
	II	5,000	38	190,000
Primi segretari.	I	4,500	128	576,000
	II	4,000	127	508,000
Segretari.	I	3,500	141	493,500
	II	3,000	141	423,000
	III	2,500	141	352,500
	IV	2,000	47	94,000
Volontari	»	»	50	»
			922	3,387,000
Carriera d'ordine.				
Archivisti capi	»	4,000	8	32,000
Archivisti	I	3,500	75	262,500
	II	3,000	42	126,000
Applicati.	I	2,500	236	590,000
	II	2,000	235	470,000
	III	1,500	235	352,500
			831	1,833,000
Personale subalterno.				
Uscieri	I	1,600	90	144,000
	II	1,400	80	112,000
	III	1,200	80	96,000
			250	352,000

Ministero delle finanze — Personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

GRADO	Classe	Sti- pendio	Numero	Spesa
	I	3,500	14	49,000
	II	3,000	16	48,000
Disegnatori ed applicati.	III	2,500	50	125,000
	IV	2,000	50	100,000
	V	1,500	50	75,000
	I	1,400	15	21,000
Inservienti.	II	1,300	15	19,500
	III	1,200	15	18,000
	IV	1,100	5	5,500
			230	461,000

Ministero delle finanze — Ispezione ed Agenzie delle Imposte e del Catasto.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Ispettori superiori	I	7,000	3	21,000
	II	6,500	2	13,000
Ispettori provinciali od agenti superiori		6,000	45	270,000
	II	5,000	45	225,000
	III	4,500	69	310,500
Agenti	I	4,000	265	1,060,000
	II	3,500	250	875,000
	III	3,000	235	705,000
Vice-agenti	I	2,500	348	870,000
	II	2,000	347	694,000
Volontari	»	»	80	»
Ufficiali di agenzia (classe transitoria)	I	2,500	10	25,000
	II	2,200	10	22,000
	III	1,800	10	18,000
Aiuti di agenzia		2,000	20	40,000
	II	1,800	100	180,000
	III	1,500	240	360,000
	IV	1,200	240	288,000
			2,319	5,976,500

Ministero delle finanze
Servizio d'ispezione dell'amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari.

G R A D O	Class e	Sti- pendio	Numero	Spesa
Ispettori superiori	I	7,000	3	21,000
	II	6,500	3	19,500
Ispettori	I	6,000	40	240,000
	II	5,000	50	250,000
	III	4,500	50	225,000
	IV	4,000	51	204,000
	V	3,500	34	119,000
Sotto ispettori	I	3,000	33	99,000
	II	2,500	33	82,500
	III	2,000	11	22,000
			308	1,282,000

Ministero delle finanze — Amministrazione del Lotto.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Carriera amministrativa.				
Direttori	I	7,000	5	35,000
	II	6,000	3	18,000
Primi segretari	I	5,000	3	15,000
	II	4,500	5	22,500
	III	4,000	4	16,000
Segretari	I	3,500	5	17,500
	II	3,000	5	15,000
	III	2,500	4	10,000
	IV	2,000	4	8,000
			38	157,000
Carriera di ragioneria.				
Primi ragionieri	I	5,000	3	15,000
	II	4,500	5	22,500
	III	4,000	8	32,000
Ragionieri	I	3,500	8	28,000
	II	3,000	8	24,000
	III	2,500	7	17,500
	IV	2,000	7	14,000
			46	153,000
Personale subalterno.				
Uscieri	»	1,400	20	28,000
Inservienti	»	1,200	8	9,600
			28	37,600

Ministero del tesoro — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Sottosegretario di Stato	»	12,000	1	12,000
Carriera amministrativa.				
Direttori generali	»	10,000	3	30,000
Ispettori generali.	»	9,000	5	45,000
Direttori capi di divisione	I	8,000	10	80,000
	II	7,000	10	70,000
Capi sezione.	I	6,000	21	126,000
	II	5,000	21	105,000
Primi segretari	I	4,500	34	153,000
	II	4,000	33	132,000
Segretari.		3,500	28	98,000
	II	3,000	28	84,000
	III	2,500	28	70,000
	IV	2,000	9	18,000
			230	1,611,000
Carriera di ragioneria.				
Ragioniere generale	»	10,000	1	10,000
Ispettore generale di ragioneria.	»	9,000	1	9,000
Direttori capi e ispettori centrali di ragioneria . . .	I	8,000	7	56,000
	II	7,000	7	49,000
Capi sezione e vice ispettori centrali di ragioneria	I	6,000	12	72,000
	II	5,000	12	60,000
<i>Da riportare. . .</i>			40	256,000

Segue Ministero del tesoro — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
<i>Riporto.</i>			40	256,000
Primi ragionieri	I	4,500	25	112,500
	II	4,000	15	60,000
Ragionieri	I	3,500	20	70,000
	II	3,000	20	60,000
	III	2,500	19	47,500
	IV	2,000	6	12,000
			145	618,000
Bibliotecario		5,000	1	5,000
Personale subalterno.				
Commessi ed uscieri capi	I	2,000	5	10,000
	II	1,800	17	30,600
Uscieri	I	1,600	27	43,200
	II	1,400	17	23,800
	III	1,200	4	4,800
Magazziniere	»	2,000	1	2,000
Aiuto magazziniere	»	1,600	1	1,600
Elettricista	»	1,800	1	1,800
Bollatore capo	»	2,000	1	2,000
Bollatori	I	1,800	3	5,400
	II	1,600	6	9,600
	III	1,400	3	4,200
			86	139,000

Ministero del tesoro — Ispettorato gen. per la vigilanza sugli Istituti di emissione.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Ispettore generale	»	10,000	1	10,000
Vice ispettore generale	»	9,000	1	9,000
Ispettori	I	8,000	6	48,000
	II	7,000	4	28,000
			12	95,000

Ministero del tesoro — Delegazioni del tesoro e personale di gestione e controllo.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Tesoriere centrale	»	8,000	1	8,000
Agente contabile dei titoli del Debito pubblico . . .	»	8,000	1	8,000
Controllore capo della Tesoreria centrale	»	7,000	1	7,000
Delegati del Tesoro e controllori capi	I	6,000	38	228,000
	II		38	190,000
Primi segretari di delegazione, controllori e cassieri.	I	4,500	32	144,000
	II	4,000	32	128,000
Segretari di delegazione, controllori e cassieri . . .	I	3,500	47	164,500
	II	3,000	47	141,000
	III	2,500	46	115,000
	IV	2,000	46	92,000
Volontari di delegazione	»	»	30	»
			359	1,225,500
Ufficiali di delegazione	I	4,000	2	8,000
	II	3,500	9	31,500
	III	3,000	9	27,000
	IV	2,500	20	50,000
	V	2,000	20	40,000
	VI	1,500	20	30,000
			80	186,500

Segue Ministero del Tesoro — Delegazioni del Tesoro e personale di gestione e controllo

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Uscieri	I	1,600	4	6,400
	II	1,400	4	5,600
	III	1,200	4	4,800
			12	16,800

Ministero del tesoro — Ragionerie delle Intendenze di finanza.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Carriera di ragioneria.				
Ispettori di ragioneria	»	7,000	3	21,000
Ragionieri capi.	I	6,000	35	210,000
	II	5,000	34	170,000
Primi ragionieri	I	4,500	55	247,500
	II	4,000	55	220,000
Ragionieri	I	3,500	70	245,000
	II	3,000	70	210,000
	III	2,500	70	175,000
	IV	2,000	70	140,000
Volontari di ragioneria.	»	»	40	»
			502	1,638,500
Personale di scrittura.				
Ufficiali di scrittura	I	4,000	7	28,000
	II	3,500	28	98,000
	III	3,000	28	84,000
	IV	2,500	97	242,500
	V	2,000	81	162,000
	VI	1,500	24	36,000
			265	650,500
Magazzinieri economi	I	4,000	2	8,000
	II	3,500	16	56,000
	III	3,000	17	51,000
	IV	2,500	4	10,000
	V	2,000	4	8,000
			43	133,000

Ministero del tesoro — Regia Zecca.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Direttore	»	7,000	1	7,000
Vice direttore	»	5,500	1	5,500
Incisore	»	5,500	1	5,500
Chimico saggiatore.	»	4,500	1	4,500
Capo tecnico.	»	4,000	1	4,000
Magazziniere.	»	1,800	1	1,800
Visitatori.	I	1,800	1	1,800
	H	1,600	1	1,600
Portiere custode	»	1,600	1	1,600
Uscieri.	I	1,600	1	1,600
	II	1,500	2	3,000
			12	37,900

Ministero del tesoro — Officina carte-valori.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Direttore.	»	7,000	1	7,000
Vice direttore	»	6,000	1	6,000
Perito tecnico	»	4,500	1	4,500
Capi incisori.	»	4,000	2	8,000
			5	25,500

Ministero del tesoro — Avvocature erariali (Carriera d'ordine e personale subalterno).

GRADO	Class e	Sti- pendio	Numero	Spesa
Carriera d'ordine.				
Archivisti capi.	»	4,000	1	4,000
Archivisti	I	3,500	12	42,000
	II	3,000	6	18,000
Applicati.	I	2,500	17	42,500
	II	2,000	12	24,000
	III	1,500	12	18,000
			60	148,500
Personale subalterno.				
Uscieri.	I	1,600	9	14,400
	II	1,400	9	12,600
	III	1,200	9	10,800
			27	37,800

Ministero del tesoro — Corte dei conti.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Magistratura.				
Presidente	»	15,000	1	15,000
Presidenti di sezione	»	12,000	3	36,000
Consiglieri	»	10,000	16	160,000
Procuratore generale	»	10,000	1	10,000
Segretario generale	»	9,000	1	9,000
Referendari	I	8,000	11	88,000
	II	7,000	12	84,000
			45	402,000
Carriera di concetto.				
Direttori capi divisione	I	8,000	9	72,000
	II	7,000	8	56,000
Capi sezione	I	6,000	30	180,000
	II	5,000	30	150,000
Primi segretari	I	4,500	40	180,000
	II	4,000	40	160,000
Segretari	I	3,500	56	196,000
	II	3,000	56	168,000
	III	2,500	55	137,500
	IV	2,000	18	36,000
Volontari	»	»	20	»
			362	1,335,500

Segue Ministero del tesoro — Corte dei conti.

GRADO	Classe	Sti- pendio	Numero	Spesa
Personale subalterno.				
Commessi ed uscieri capi	I	2,000	4	8,000
	II	1,800	10	18,000
Uscieri	I	1,600	15	24,000
	II	1,400	9	12,600
	III	1,200	2	2,400
Inservienti	»	1,000	11	11,000
			51	76,000

Ministero del tesoro — Presidenza del Consiglio dei ministri.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Capo archivista	»	4,000	1	4,000
Archivista	»	3,000	1	3,000
Uscieri	I	1,600	1	1,600
	II	1,400	1	1,400
			4	10,000

Ministero della guerra — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Sottosegretario di Stato	»	12,000	1	12,000
Carriera amministrativa.				
Direttori generali	»	10,000	7	70,000
Direttori capi divisione	I	8,000	9	72,000
	II	7,000	11	77,000
Capi sezione	I	6,000	31	186,000
	II	5,000	30	150,000
Primi segretari	I	4,500	42	189,000
	II	4,000	32	128,000
Segretari	I	3,500	21	73,500
	II	3,000	20	60,000
	III	2,500	20	50,000
	IV	2,000	5	10,000
			228	1,065,500
Carriera di ragioneria.				
Direttore capo divisione	»	8,000	1	8,000
Capi sezione	I	6,000	2	12,000
	II	5,000	1	5,000
Da riportare			4	25,000

NB. — Tre posti di direttore generale, quattro di direttore capo divisione di 2^a classe e otto di capo sezione di 2^a classe nella carriera amministrativa, sono occupati da ufficiali generali e superiori.

Oltre al personale su indicato, effettivo, dell'Amministrazione centrale, esiste un personale di ufficiali dell'esercito e di impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra, comandati al Ministero in ragione delle esigenze del servizio.

Il ruolo della carriera di ragioneria dovrà avere completa approvazione non più tardi del 31 dicembre 1909. Prima di questa data i posti scoperti nella carriera di ragioneria, saranno coperti con altrettanti impiegati di grado e classe, corrispondenti per stipendio, in soprannumero nel ruolo della carriera amministrativa.

Segue Ministero della guerra — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
<i>Riporto. . .</i>			4	25,000
Primi ragionieri	I	4,500	3	13,500
	II	4,000	3	12,000
Ragionieri	I	3,500	2	7,000
	II	3,000	2	6,000
	III	2,500	2	5,000
		2,000	2	4,000
			18	72,500
Personale subalterno.				
Commessi ed uscieri capi	I	2,000	6	12,000
	II	1,800	28	50,400
Uscieri	I	1,600	26	41,600
	II	1,400	12	16,800
	III	1,200	4	4,800
Legatore di libri	I	2,000	1	2,000
	II	1,800	1	1,800
			78	129,400

Ministero della marina — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Sottosegretario di Stato	»	12,000	1	12,000
Carriere amministrativa e di ragioneria.				
Direttori generali	»	10,000	2	20,000
Direttori capi divisione.	I	8,000	5	40,000
	II	7,000	4	28,000
Capi sezione	I	6,000	15	90,000
	II	5,000	14	70,000
Primi segretari	I	4,500	13	58,500
	II	4,000	13	52,000
Segretari	I	3,500	11	38,500
	II	3,000	11	33,000
	III	2,500	10	25,000
	IV	2,000	3	6,000
			101	461,000
Personale subalterno.				
Commessi ed uscieri capi.	I	2,000	4	8,000
	II	1,800	8	14,400
Uscieri	I	1,600	13	20,800
	II	1,400	7	9,800
	III	1,200	1	1,200
Magazziniere	»	2,000	1	2,000
			34	56,200

Ministero dell'istruzione pubblica — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Sottosegretario di Stato	»	12,000	1	12,000
Carriera amministrativa.				
Direttori generali	»	10,000	4	40,000
Ispettori di 1 ^a classe	»	8,000	2	16,000
Direttori capi divisione.	I	8,000	5	40,000
	II	7,000	6	42,000
Ispettori di 2 ^a classe	»	7,000	2	14,000
Ispettori di 3 ^a classe	»	6,000	1	6,000
Capi sezione.	I	6,000	11	66,000
	II	5,000	12	60,000
Primi segretari	I	4,500	20	90,000
	II	4,000	20	80,000
Segretari	I	3,500	18	63,000
	II	3,000	18	54,000
	III	2,500	17	42,500
	IV	2,000	5	10,000
			141	623,500
Carriera di ragioneria.				
Direttore capo di ragioneria	»	8,000	1	8,000
Capi sezione di ragioneria	I	6,000	5	30,000
	II	5,000	5	25,000
Primi ragionieri	I	4,500	5	22,500
	II	4,000	5	20,000
Ragionieri	I	3,500	5	17,500
	II	3,000	5	15,000
	III	2,500	12	30,000
	V	2,000	8	16,000
			51	184,000
Personale subalterno.				
Commessi ed uscieri capi.	I	2,000	4	8,000
	II	1,800	13	23,400
Uscieri		1,600	21	33,600
	II	1,400	13	8,200
	III	1,200	3	3,600
			54	86,800

Ministero dell'Istruzione pubblica — Amministrazione scolastica provinciale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
	I	8,000	6	48,000
	II	7,000	12	84,000
Provveditori agli studi	III	6,000	27	162,000
	IV	5,000	16	80,000
	V	4,500	8	36,000
	I	4,000	61	244,000
	II	3,500	80	280,000
Ispettori scolastici	III	3,000	81	243,000
	IV	2,500	61	152,500
			352	1,329,500

Ministero dei lavori pubblici — Amm.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero		Spesa
			Personale		
			di amministra- zione	di vigilanza	
Sotto-segretari di Stato	»	12,000	1	»	12,000
Personale di amministrazione e di vigilanza.					
Direttori generali e regi ispettori generali . .	»	10,000	6	3	90,000
Vice direttori generali e regi ispettori superiori.	»	9,000	4	3	68,000
Direttori capi divisione e regi ispettori capi .	I	8,000	6	5	88,000
	II	7,000	6	8	98,000
Capi sezione e regi ispettori principali	I	6,000	15	9	144,000
	II	5,000	11	9	100,000
Primi segretari e regi primi ispettori.	I	4,500	19	10	130,500
	II	4,000	19	10	116,000
Segretari e regi ispettori	I	3,500	19	14	115,500
	II	3,000	18	16	102,000
	III	2,500	18	»	45,000
	IV	2,000	6	»	12,000
Bibliotecario direttore dell'archivio tecnico . .	»	5,000	1	»	5,000
			148	87	1,109,000

(Segue) Ministero dei lavori pubblici — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Carriera di ragioneria.				
Direttore capo di ragioneria	»	8,000	1	8,000
Ispettori centrali di ragioneria	»	7,000	2	14,000
Capi sezione di ragioneria	I	6,000	4	24,000
	II	5,000	5	25,000
Primi ragionieri	I	4,500	13	58,500
	II	4,000	9	36,000
Ragionieri	I	3,500	13	45,500
	II	3,000	12	36,000
	III	2,500	12	30,000
Cassiere	IV	2,000	4	8,000
	»	4,500	1	4,500
			76	289,500
Personale subalterno.				
Commessi ed uscieri capi	I	2,000	5	10,000
	II	1,800	16	28,800
Uscieri	I	1,600	26	41,600
	II	1,400	16	22,400
	III	1,200	3	3,600
Inservienti	»	1,000	16	16,000
			82	122,400

Ministero di agricoltura, industria e commercio — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Sotto segretario di Stato	»	12,000	1	12,000
Carriera amministrativa.				
Direttori generali	»	10,000	4	40,000
Ispettori generali	»	9,000	2	18,000
Direttori capi divisione	I	8,000	4	32,000
	II	7,000	7	49,000
Capi sezione	I	6,000	12	72,000
	II	5,000	16	80,000
Primi segretari	I	4,500	11	49,500
	II	4,000	11	44,000
Segretari	I	3,500	18	63,000
	II	3,000	17	51,000
	III	2,500	17	42,500
	IV	2,000	5	10,000
			124	551,000
Carriere tecniche.				
<i>Economato generale.</i>				
Controllori	»	3,500	2	7,000
Vice controllori	I	3,000	1	3,000
	II	2,500	1	2,500
<i>A riportarsi</i>			4	12,500

Segue Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
<i>Riporto. . .</i>			4	12,500
<i>Ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale.</i>				
Ispettori	I	7,000	2	14,000
	II	6,000	1	6,000
Ispettore locale per la sorveglianza nelle scuole industriali delle provincie della Calabria	III	5,000	1	5,000
Ispettori per la sorveglianza delle scuole industriali e commerciali delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna	IV	4,500	2	9,000
<i>Ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario.</i>				
Ispettori	I	7,000	2	14,000
	II	6,000	1	6,000
<i>Ispettorato degli istituti di credito e di previdenza.</i>				
Ispettore capo	»	8,000	1	8,000
	»	7,000	1	7,000
	»	6,500	2	13,000
Ispettori	»	6,000	1	6,000
	»	5,000	1	5,000
	»	4,500	2	9,000
	»	3,500	3	10,500
<i>Ispettorato zootecnico.</i>				
Ispettore	»	7,000	1	7,000
<i>Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione.</i>				
Ispettore capo.	»	8,000	1	8,000
<i>A riportarsi . . .</i>			26	140,000

Segue Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
<i>Riporto . . .</i>			26	140,000
Ispettori	I	6,000	4	24,000
	II	4,500	4	18,000
Assistenti	I	3,500	2	7,000
	II	3,000	2	6,000
	III	2,700	3	8,100
Disegnatori	I	2,500	1	2,500
	II	2,000	2	4,000
Ufficiale d'ordine	»	2,000	1	2,000
			45	211,600
Carrieri di ragioneria.				
Direttore capo di ragioneria	»	8,000	1	8,000
Capi sezione di ragioneria	I	6,000	5	30,000
	II	5,000	5	25,000
Primi ragionieri	I	4,500	6	27,000
	II	4,000	6	24,000
Ragionieri	I	3,500	12	42,000
	II	3,000	12	36,000
	III	2,500	12	30,000
	IV	2,000	3	6,000
			62	228,000

Segue Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Personale subalterno.				
Commessi ed uscieri capi	I	2,000	4	8,000
	II	1,800	7	12,600
Uscieri	I	1,600	12	19,200
	II	1,400	7	9,800
	III	1,200	1	1,200
			31	50,800

**Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Ufficio centrale meteorologico e geodinamico.**

GRADO	Classe	Sti- pendio	Numero	Spesa
Direttore	»	7,000	1	7,000
Assistenti.	I	3,500	2	7,000
	II	3,000	1	3,000
	III	2,500	1	2,500
	IV	2,000	1	2,000
Segretario	»	3,500	1	3,500
Compilatori	I	3,000	3	9,000
	II	2,500	2	5,000
	III	2,000	2	4,000
	IV	1,500	1	1,500
Uscieri	I	1,600	1	1,600
	II	1,500	1	1,500
	III	1,400	1	1,400
Inservienti	»	1,200	3	3,600
			21	52,000

Min. di agric. Ind. e comm. — Amm. metr. e del saggio e marchio del met. prez.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Ispettori centrali	I	6,000	1	6,000
		5,000	1	5,000
		4,500	8	36,000
Verificatori	II	4,000	18	72,000
	III	3,500	35	122,500
	IV	3,000	35	105,000
	V	2,500	35	87,500
Commesso	VI	2,000	34	68,000
	>	1,800	1	1,800
Bollatori uscieri	>	1,200	11	13,200
			179	517,000

Ministero di agricoltura, industria e commercio — Osservatori Geodinamici.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Direttori	>	4,500	2	9,000
	I	2,700	1	2,700
Assistenti	II	2,500	4	10,000
	I	1,100	1	1,100
Custodi	II	1,000	3	3,000
			11	25,800

Ministero delle poste e telegrafi — Personale direttivo.

GRADO		Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Sotto segretario di Stato		»	12,000	1	12,000
QUADRO III	Direttori generali	»	10,000	4	40,000
	Ispettori generali	»	9,000	4	36,000
	Direttore dell'istituto super. postale e telegrafico	»	8,000	1	8,000
	Direttore capo della ragioneria centrale. . .	»	8,000	1	8,000
	Capi divisione, ispettori superiori e direttori superiori	I II	8,000 7,000	9 14	72,000 98,000
	Capi sezione, ispettori centrali, direttori principali ed ispettori principali	I II	6,000 5,000	76 71	456,000 355,000
				180	1,073,000
QUADRO II	Primi segretari, direttori capi delle poste e dei telegrafi, ispettori capi delle poste, direttori capi delle costruzioni e direttori locali capi.	»	5,000	567	»
		»	4,500		
	Primi segretari, direttori, direttori aggiunti e vice direttori delle poste e dei telegrafi, ispettori ed ispettori aggiunti delle poste, direttori e direttori aggiunti delle costruzioni e direttori locali.	»	4,000		
		»	3,500		
		»	3,000		
		»	4,000		
QUADRO I	Segretari, vice ispettori delle poste e aiuti direttori delle costruzioni	»	3,000	527	»
		»	2,500		
		»	2,000		
		»	1,500		
Volontari	»	»	100	»	
Bibliotecario.	»	4,000	1	4,000	

I termini di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 3 della presente legge non sono applicabili ai funzionari del quadro I di questa tabella.

Alle denominazioni di vice segretario, segretario e segretario capo degli articoli 2 e 3 della legge 19 luglio 1907, n 515, sono sostituite quelle di cui ai quadri I e II della presente tabella.

Sono abrogati i paragrafi secondo, terzo e quarto dell'articolo 3 e l'articolo 22 della anzidetta legge 19 luglio 1907, n 515.

Direzione generale del Fondo per il culto.

GRADO	Class e	Sti- pendio	Numero	Spesa
Carriera amministrativa.				
Direttore generale	»	10,000		10,000
Vice direttore generale.	»	9,000	1	9,000
Direttori capi divisione.	I	8,000	2	16,000
	II	7,000	2	14,000
Capi sezione.	I	6,000	5	30,000
	II	5,000	4	20,000
Primi segretari ed ispettori.	I	4,500	12	54,000
	II	4,000	6	24,000
Segretari ed ispettori.	I	3,500	9	31,500
	II	3,000	8	24,000
	III	2,500	8	20,000
	IV	2,000	2	4,000
			60	256,500
Carriera di ragioneria.				
Direttore capo di ragioneria	»	8,000	1	8,000
Capi sezione di ragioneria	I	6,000	2	12,000
	II	5,000	1	5,000
Primi ragionieri	I	4,500	6	27,000
	II	4,000	7	28,000
Ragionieri	I	3,500	8	28,000
	II	3,000	7	21,000
	III	2,500	7	17,500
	IV	2,000	2	4,000
Cassiere centrale economo	»	6,000	1	6,000
Controllore	»	4,000	1	4,000
			43	160,500
Personale subalterno.				
Capi uscieri	I	2,000	1	2,000
	II	1,800	5	9,000
Uscieri	I	1,600	9	14,400
	II	1,400	5	7,000
	III	1,200	1	1,200
			21	33,600

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, la relazione sul disegno di legge: « Maggiore spesa per un edificio della Legazione italiana a Cettigne ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi » (N. 805 - Urgente).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 805).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per gli effetti dell'articolo 373 del Codice penale, alle armi propriamente dette sono parificati i rasoi e i coltelli di qualsiasi forma e lunghezza; e ogni altro strumento da punta o da taglio atto ad offendere.

Oltre che nei casi indicati all'articolo 182 Codice procedura penale, il giudice può rilasciare mandato di cattura contro gli imputati di lesione personale, prevista dall'articolo 372, prima parte e primo capoverso, n. 1, Codice penale, qualora concorrano le circostanze di cui all'articolo 373 Codice stesso.

LUCCHINI GIOVANNI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI GIOVANNI. Io dichiaro anzitutto che voterò e voterò anche con entusiasmo questa legge, memore della dichiarazione fatta lo scorso anno dal Presidente del Consiglio che di questa legge egli aveva bisogno per governare e per togliere una taccia obbrobriosa al nostro paese. La voterò per quanto molti dubbi si sollevino nell'animo mio, come dirò in appresso.

Alla relazione bellissima dell'egregio collega senatore Astengo, se io potessi e volessi fare un appunto, questo sarebbe, che egli ha trascurato un pochino la parte storica di questo disegno di legge.

Infatti a me è accaduto di udire qualcuno dei colleghi esclamare, leggendo questo progetto di legge: ma questo l'ho votato l'anno scorso! Ed invero il Senato ricorderà che lo scorso anno presso a poco in questa stagione abbiamo discusso ed approvato un progetto di legge sul porto d'armi, sulla vendita delle armi e sulla sorveglianza che l'autorità di pubblica sicurezza poteva usare sugli esercizi ove si vende vino. Ora che cosa è accaduto?

È accaduto questo: che noi avevamo votato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che si componeva di 9 articoli, se la memoria non mi tradisce, introducendovi un piccolo emendamento per cui fu giuocoforza portarlo di nuovo alla Camera. Ora fra gli articoli da noi votati ce n'era uno il quale riguardava i venditori di armi dando l'obbligo a costoro di tenere un esatto registro delle persone alle quali si vendevano i coltelli i quali per la legge diventavano armi vietate: e poi ce n'era un altro, mi pare il secondo, col quale si dava facoltà agli agenti di pubblica sicurezza di entrare negli esercizi di vino (dove d'ordinario si raccoglie la teppa ad ore indebite, e quindi più che esercizi di vino, li chiamerei bettole) e ove questi agenti vi avessero trovato qualcuno munito di armi vietate potevano, dopo steso processo verbale regolare, far chiudere la bettola per quella parte della giornata che doveva ancora intercedere fino all'orario stabilito nella rispettiva licenza.

Questi due articoli di legge pare dovessero rivestire una grande importanza industriale, perchè i fabbricatori d'armi e i venditori di vino insorsero con una vivacità degna di mi-

glier causa. Erano industriali e commercianti nella maggior parte appartenenti al partito conservatore quelli che vollero mutilata questa legge, locchè, per dire il vero, non parrebbe nè logico, nè opportuno.

Io capisco che progetti di legge simili a questo non li vogliano i teppisti, gli anarchici, ed anche gli ultra-liberali, che in piena tede hanno della libertà lo stesso concetto che avevano i membri della Convenzione francese. Non capisco invece come un partito conservatore debba inalberarsi per una disposizione di legge anche se questa possa ferire leggermente un piccolo interesse industriale. La verità è che nei corridoi della Camera si sono sollevate tante rimostranze e censure da impensierire il Governo a tal punto che non credette prudente di affrontare la battaglia parlamentare e la legge fu sospesa, e di ciò gli do lode perchè anche una legge imperfetta è preferibile a non averne alcuna.

La legge dunque rimase sospesa durante le ferie parlametari e ne fu invece presentata alla Camera, discussa e votata un'altra, quella cioè che abbiamo sotto gli occhi, quasi identica alla precedente meno i due famosi articoli di cui or ora vi parlai. Negare in via assoluta che in quei due articoli ci potesse essere qualche cosa di men che conforme agli ideali classici di libertà, io non vorrei negare, ma mi domando: in una legge di pubblica sicurezza è possibile che questo inconveniente non si verifichi? A me, per dire il vero, pare di no, perchè chi dice legge di polizia, dice legge più o meno preventiva, e quando c'è il concetto preventivo, l'ideale assoluto di libertà formale — non sostanziale, badiamo bene — è impossibile rispettarlo proprio scrupolosamente.

Ora il mio dubbio è che, tolti quei due articoli, si siano recisi i nervi a questa legge. Potrà darsi benissimo che anche con essa qualche cosa si ottenga; ma la parte sostanziale, quella cioè che aveva il suo effetto sugli elementi sinistri della società, vale a dire sopra quegli elementi i quali sanno ad un tempo bucare ed eludere le leggi, non c'è più.

Infatti, tolte le misure preventive di polizia, che cosa è rimasto di questa legge contro la teppa? È rimasto l'art. 1°, il quale dice: « che per gli effetti dell'art. 373 del Codice penale, alle armi propriamente dette sono parificati i rasoi e i coltelli di qualsiasi forma e

lunghezza; e ogni altro strumento da punta o da taglio atto ad offendere ».

« Oltre che nei casi indicati all'art. 182 Codice di procedura penale, il giudice può rilasciare mandato di cattura contro gli imputati di lesione personale prevista dall'art. 372, ecc. ».

Tutte bellissime cose, ma in realtà non si fa altro che aggravare la pena parificando l'arma *impropria* alla *propria* già dal Codice contemplata.

Ora non c'è bisogno che io dica al Senato che gli aggravamenti di pena difficilmente ottengono lo scopo.

C'è qualche reato per il quale l'aggravamento di pena può trovare un effetto salutare, per esempio nei reati formali, nella contravvenzione. Ma dove c'è un reato o d'impulso, o quando il colpevole è un teppista ignobile che ha sfidato e sfida quotidianamente la punitiva giustizia, che sperate voi dall'aggravamento di pena? Il teppista dell'aggravamento della pena se ne ride. Ascritto alle società della mala vita egli spera sempre di sfuggire alla sanzione penale! Ma è proprio chi agisce per istinto di brutale malvagità che può essere trattenuto dal commettere reati, solo perchè la punizione sarebbe maggiore di qualche settimana o di qualche mese? Non lo credo e quindi per me questa disposizione della legge non ha nessun valore pratico.

Rimane l'altro articolo, vale a dire l'art. 2, il quale, con un giro di frasi che forse non riesce facile ad intendersi da chi non è a contatto frequente del Codice penale, dice che quando un agente di pubblica sicurezza trovi un individuo che abbia in tasca una delle armi dalla legge contemplate, può venire applicato l'articolo 94 e seguenti della legge di pubblica sicurezza.

In lingua povera vuol dire che l'individuo può essere ammonito, e poi dall'ammonizione si può arrivare anche al domicilio coatto. Qui l'effetto può esserci, io non lo nego; ma, prima di tutto, è un'arma nuova che noi diamo all'autorità di pubblica sicurezza questa dell'applicazione degli articoli 94, 95 e 96 della legge di pubblica sicurezza?

Io non voglio tediare il Senato leggendo quegli articoli, ma leggendoli, è molto facile convincersi che nel riguardo dei teppisti, dei diffamati, di coloro i quali sono sospettati di poter

compiere dei reati, l'istituto dell'ammonizione c'è sempre stato e c'è anche adesso e sarebbe bastata un po' di buona volontà da parte dei questori e delle Commissioni speciali a ciò delegate perchè i non pacifici cittadini che frequentano le bettole la notte ed hanno in tasca il coltello fuori misura, venissero ammoniti e mandati a domicilio coatto anche senza ricorrere al rimedio di una nuova legge.

Quindi se riconosco che una certa efficacia la legge l'avrà, mi punge però il dubbio che l'efficacia non sia tale da purgare la società dalla teppa e purgare l'Italia dalla sua cattiva fama.

Non dico poi nulla sul ritorno di certe idee. Io ricordo che quando sono venuto al Parlamento tutti gli strali più pungenti si indirizzavano contro l'istituto dell'ammonizione. Si diceva che l'ammonizione è un vituperio del Governo italiano, è un'arma che viene adoperata contro i buoni cittadini per scopi politici ed elettorali. Oggi le cose sono, a quanto pare, molto mutate e noi ci incamminiamo invece per la via opposta rimettendo in onore l'ammonizione, nè io me ne dolgo perchè sono convinto che sia impossibile governare quando non si abbia in mano, un'arma molto flessibile ed elastica, da usare con discernimento, ma con fermezza, contro gli elementi immorali, fracidi, pericolosi della società.

Il mio timore adunque è che questa legge non riesca a dare quei buoni risultati che da essa si aspettano. Sarò lieto (e non chiedo altro all'onorevole Giolitti), di sentire da lui una parola nuova che certamente egli saprà dirmi, un argomento nuovo per persuadermi che questa legge otterrà almeno in parte, se non in tutto, l'effetto desiderato. Purtroppo, in questo momento io credo che molto probabilmente se oggi faremo questa legge, domani saremmo costretti a farne un'altra, molto simile, se non uguale, a quella votata l'anno scorso dal Senato.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Io mi dichiaro meno dolente dell'on. Lucchini dell'abbandono che il ministro proponente ha fatto di una parte della legge che era stata presentata precedentemente e che fu approvata dal Senato, cioè a dire relativamente ai mezzi preventivi. Me ne dorrò

meno dell'on. Lucchini, inquantochè per me l'ostacolo al mal fare, la difficoltà di ferire o di uccidere, non consiste già nella difficoltà di procurarsi le armi proprie od improprie: queste si hanno sotto mano con la più grande facilità: un chiodo uccide meglio di un pugnale. Gli ultimi fatti di sangue accaduti nella capitale sono stati consumati in gran parte con coltelli di misura inferiore a quella richiesta dai regolamenti di pubblica sicurezza, con coltelli inferiori ai 10 centimetri, coi quali del resto si può uccidere anche un bue.

Questa prevenzione consistente nel divieto di vendere, smerciare e fabbricare armi, si risolverebbe in una lustra. Vero è che per certe armi speciali, che non possono essere fatte che esclusivamente per uccidere come il pugnale e lo stiletto, non si saprebbe intendere come si debba permetterne la fabbricazione ed il commercio.

Detto questo di passaggio, riconosco che la legge ha dei pregi perchè inasprisce le pene per certe figure di reati e specialmente per i recidivi; commina infatti il domicilio coatto, la vigilanza speciale, e questi sono mezzi di una certa efficacia. Non saprei dire se con tali mezzi si raggiungerà intieramente lo scopo, ma credo che altri mezzi preventivi di un ordine molto più elevato non bisognava perder di vista, e intendo per mezzi veramente preventivi la elevazione morale delle popolazioni; perchè questa elevazione che si fa per mezzo dell'educazione nelle scuole non raggiunge completamente lo scopo, essa dà soltanto qualche risultato in rapporto alle generazioni nuove, col sottrarle all'ambiente malsano ed avviarle ad abiti più onesti e probi.

Ma per le generazioni adulte, invecchiate nelle tristi abitudini, ci vuole altro, e fino a quando, da qui a molti anni, la falce del tempo non avrà mietuto queste generazioni ci vorranno altri mezzi, moralizzatori per eccellenza, per salvare la società dal grave pericolo che corre, e tra questi mezzi principale e più efficace: il lavoro. Io quindi invoco un indirizzo tale dalla nostra legislazione, che non dico costringa al lavoro, ma che metta in condizione i validi di poter lavorare.

Il nostro indirizzo in questi ultimi tempi è stato perfettamente il contrario.

Noi (dico noi, quantunque io queste leggi

non abbia votato) abbiamo votato la legge sul riposo obbligatorio. Ci sono state delle correnti popolari, specialmente nelle grandi città, che hanno voluto questa legge ed il Parlamento ha seguito queste correnti.

La verità è che con agitazioni continue i salari sono stati elevati in misura quasi esagerata: col divieto del lavoro, col giuoco (e voi sapete come intorno al giuoco ufficiale ci siano tanti altri giuochi). Infatti al giuoco del lotto si aggiungono lotterie e tombole, che il Parlamento vota continuamente, e la conseguenza è che le bettole sono piene non solo nei giorni di riposo ma anche negli altri giorni; gli operai guadagnano di più quanto potrebbero se la concorrenza fosse libera, l'operaio passa il suo tempo nelle bettole, e nelle bettole si giuoca, magari a giuochi innocenti, ma ad ogni modo si giuoca. Dunque il riposo obbligatorio, il giuoco, le bettole, quello che modernamente si chiama alfonsismo, con parola elegante, e che è molto diffuso, sono tutte le cause di questo stato di cose. Se vogliamo veramente recidere dalla radice questo male obbrobrioso dobbiamo curare l'educazione del popolo. Sono mezzi lenti che richiedono molto tempo, che danno i loro benefici effetti a lunga scadenza, ma bisogna avviare la legislazione dello Stato per questa via. Altrimenti faremo delle leggi repressive che produrranno un certo effetto ma che non toglieranno il male dalla radice.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onore. Lucchini ha ricordato la parte storica di questo disegno di legge, rammentando che esso era già venuto innanzi al Senato, e che poi innanzi all'altro ramo del Parlamento incontrò gravi ostacoli, tanto che io, che disgraziatamente ho la fama d'essere troppo ostinato, in questo caso sono rimproverato di non esserlo stato abbastanza.

Io mi trovavo nella condizione o di lasciare che il disegno di legge naufragasse, o pure di salvare la parte, che a me pareva potesse avere una grande efficacia.

Il senatore Lucchini in fondo critica questo disegno di legge, affermando che nel medesimo non si trova di efficace altro che l'aggravamento della pena. Questa è, secondo lui, la parte sostanziale.

Ora io ricordo al senatore Lucchini che vi sono molte altre disposizioni in questo disegno di legge, le quali potranno avere un'efficacia considerevole. Intanto noi togliamo quella stranezza che esiste, e cioè, che colui il quale porta un coltello della misura di 9 centimetri e 9 millimetri non va soggetto a pena. Io ricordai l'altra volta che si fabbricano, per uso della mala vita, dei coltelli con la lama lunga nove centimetri e mezzo, cosicchè colui che li porta va esente da pena. In questo disegno di legge è tolta questa limitazione, che era veramente assurda.

In esso poi si dichiara che il ferimento con arma è sempre reato di azione pubblica, mentre per le disposizioni vigenti, quando la ferita non produce malattia oltre un dato numero di giorni, il reato è di azione privata. È cosa conosciuta che nella mala vita è considerata come una mancanza all'onore, così la intendono quelli che vi appartengono, quella di denunciare un ferimento, un reato qualunque.

Gli appartenenti alla mala vita ricorrono alla vendetta personale, non alle denunce all'autorità giudiziaria. Molti ferimenti quindi non danno luogo a procedimento penale. Questa era una disposizione veramente incongrua, perchè non dipende certo nè dalla volontà, nè dal grado di malvagità di colui che commette un ferimento di coltello, se la ferita produce una malattia per un tempo più o meno lungo.

Questa è una circostanza assolutamente casuale, la quale non deve influire, secondo me, nel rendere il reato d'azione pubblica o privata. Colui che commette un reato con armi, commette un'azione che turba la società, e che quindi dev'essere punita, anche senza bisogno della querela di parte. Questo infatti si dispone col presente disegno di legge.

Si stabilisce poi che si può eseguire l'arresto immediatamente, e che si può emettere il mandato di cattura, anche quando la pena non importerebbe che un anno di reclusione, ai termini dell'articolo del Codice penale citato in questo disegno di legge. Attualmente, invece, il mandato di cattura non si può spiccare, se non quando la pena importi tre anni o più di reclusione. Invece col presente disegno di legge anche un anno di reclusione dà luogo al mandato di cattura.

Vi è poi un'altra disposizione, ricordata in-

cidentalmente anche dal senatore Lucchini, e cioè quella contenuta nell'art. 4, per la quale qualora il recidivo sia una delle persone di cui al n. 2 dell'art. 465 del Codice penale, si aggiunge alla pena altresì la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. Questa sarà forse la parte più efficace di questo disegno di legge, perchè con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza si toglie agli elementi della mala vita quella libertà di azione di cui essi fanno così cattivo uso, e li si mette in condizione, se commettono altri reati, di essere inviati a domicilio coatto. E l'onorevole Lucchini sa quanto questa prospettiva spaventi gli elementi peggiori della società.

Infine si stabilisce che si restringe di molto il numero delle persone, alle quali può essere accordato il porto d'armi, evitando in modo assoluto che possa accordarsi:

a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto;

a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi nel caso del n. 2 dell'articolo 464 Codice penale o in quello contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 20 della legge di pubblica sicurezza.

Quindi vi sarà un gran numero di malviventi, i quali non potendo avere il porto d'armi o rinunzieranno a portarle, o saranno soggetti alle sanzioni penali, aggravate da questo disegno di legge.

Io ritengo quindi che convenga approvare questo disegno di legge, che potrà non essere perfetto, ma nulla a questo mondo vi è di perfetto, e perciò non escludo che se l'esperienza ci dimostrasse che queste sanzioni penali e questi provvedimenti non siano efficaci a estirpare quella mala piaga, che forma il disonore del nostro paese, altri provvedimenti potranno esser proposti, ma intanto è necessario fare questo primo passo che credo sarà molto efficace.

Il senatore Paternostro, mentre dichiara di approvare questo disegno di legge, afferma che il rimedio migliore contro la deplorata piaga della società, sia la elevazione morale delle classi inferiori. A questo tendiamo tutti colla migliore buona volontà. L'onor. senatore Paternostro ha detto una grande verità affermando che, il miglior metodo, il miglior mezzo di edu-

care, è il lavoro, ma io non spingerei questa affermazione fino al punto da considerare anche il riposo festivo come una disgrazia. Il riposo festivo è obbligatorio nei paesi più civili del mondo, ed è stato richiesto, ed egli lo sa, non solo dai partiti più avanzati, ma anche dai partiti più conservatori del paese, perchè l'uomo che lavora seriamente ha necessità di un giorno di riposo, soprattutto quando si tratta di lavoro fisico.

Vi è un altro punto sul quale non posso concordare, e cioè che l'eccessivo aumento dei salari possa essere una spinta a frequentare le osterie ed a tenere cattiva condotta.

Io credo che l'operaio ben pagato ha i mezzi di istruirsi e di educare la sua famiglia, per assicurarsi un maggior progresso. Non è l'alto salario quello che possa indurre l'operaio ad andare all'osteria, ma è invece la mancanza assoluta della moralità e del sentimento elevato. Io credo che il miglioramento economico delle classi operaie avrà anche per effetto immanicabile di favorire la loro elevazione morale.

Ripeto che sono di accordo col senatore Paternostro nel punto fondamentale, e cioè che sia uno dei doveri principali della società, quello di elevare il sentimento morale delle classi popolari, ed a questo fine mi adopererò sempre con la massima buona volontà, persuaso di rendere con ciò un grande servizio al paese. (*Approvazioni*).

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Ho domandato la parola unicamente per dire che come sono stato il più accerrimo, anzi l'unico oppositore in Senato, quando venne il progetto innanzi a noi la prima volta (progetto nella cui discussione dovetti soccombere con 12 emendamenti da me presentati, dei quali neppur uno ebbe fortuna), debbo dichiarare che oggi questa nuova edizione riveduta e corretta, ad onta di qualche imperfezione di forma, è tale da doversi raccomandare al suffragio del Senato.

Quasi tutte le difficoltà che il primo progetto incontrava nella disamina giuridica, e le più gravi obiezioni che si affacciavano nell'animo mio, sono ora rimosse, e do lode al ministro per la prudente e saggia modificazione per la quale non mancherà neppure il mio voto.

In presenza di questa legge sento il bisogno

di fare una semplice raccomandazione di pratica. Desidererei, cioè che fosse provveduto, dando all'uopo istruzioni interne, a che si vietasse o limitasse il troppo facile commercio di coltelli per le strade e per le piazze. Coltellinai ambulanti frequentano tutti i luoghi dove conviene molto pubblico minuto nei giorni festivi di sagra, di fiere e mercati offrendo centinaia e centinaia di coltelli d'ogni forma e di incerta misura che restano facilmente fermi in manico, essendo ancor nuovi, e valgono pochi soldi. La gente si affolla attorno alle carrette piene di questa merce e allettata dalla meschinità del prezzo della merce offerta, ne fa acquisto su larga scala. Questo commercio di armi sempre pericolose io ho veduto esercitarsi in modo impressionante anche recentemente nella mia città, quando gli scioperi erano all'ordine del giorno e i disoccupati della città stessa e delle campagne si affollavano per le vie e gli individui pregiudicati lasciavano il loro consueto domicilio, sentendo propizia l'occasione di pescare nel torbido.

Ora questo eccitamento ad armarsi dovrebbe essere impedito o circondato di tali cautele e condizioni, per cui non potesse accadere che chiunque, anche il ragazzetto del popolo, adescato dalla merce pericolosa e dal buon mercato, venga in possesso dello strumento fatale, che ha dato a noi Italiani così triste reputazione.

Ed ho fede che questa mia raccomandazione sia tenuta in conto e si trovi modo di esaudirla, perchè son certo di avere consenziente il capo del Governo, col quale gli intenti sono comuni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La raccomandazione che ha fatto il senatore Tassi, mi pare che troverà facile esaudimento con l'entrata in vigore di questa legge. Finora il porto del coltello, che fosse di una determinata misura e forma, non era proibito. Chiunque lo poteva vendere e comprare. Il giorno in cui, per effetto di questo disegno di legge, il porto di quelle armi sarà proibito, chiunque ne compri, senza il permesso, può essere fatto arrestare, e questo sarà di grande freno per coloro che le vendono. Ad ogni modo non mancherò di dare istruzioni

perchè sia rigidamente osservata questa disposizione di legge. (*Approvazioni vivissime*).

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Debbo uno schiarimento all'onor. Presidente del Consiglio sulle poche parole da me pronunciate. Non ho inteso di attribuire all'aumento di salario una delle due cause di questi reati, no. Ho inteso dire che l'aumentato salario, qualche volta oltre misura, pone l'operaio in condizione di avere meno bisogno di lavorare.

La legge ha sanzionato il riposo obbligatorio e l'operaio si giova di questo riposo per frequentare quei tali locali dove certamente non si fa scuola di moralità.

Del resto il riposo festivo, storicamente, ha un'origine religiosa. I popoli orientali hanno ancor più frequente di noi il riposo festivo, perchè essi osservano le pratiche religiose del riposo che ha pure uno scopo igienico, quello di fare riposare per rinvigorire le forze.

Se i paesi civili più di noi hanno questo riposo obbligatorio, forse in essi l'uso del coltello non è pari all'uso che se ne fa nel nostro paese. La statistica di questi reati non sta certo alla pari con la nostra.

Io perciò torno a dire che il riposo obbligatorio sta invece della libertà del lavoro; che, se i poteri pubblici tutelassero a dovere la libertà del lavoro, questa non escluderebbe la libertà del riposo. Nei contratti di lavoro si può stabilire che il padrone deve accordare giorni e ore di riposo. Ma come fate a vietare al padre di famiglia bisognoso ed affamato di lavorare quando vuole? Questo divieto è contro tutte le leggi civili e di natura...

PRESIDENTE. Non si discute adesso del riposo festivo.

PATERNOSTRO. Poche parole ancora ed ho finito. Io per me dico che bisogna elevare le masse con l'educazione, educazione che non si dà nelle scuole. Signori senatori, avvertano bene che l'origine parlamentare del riposo festivo è venuta dai due estremi: la sacrestia da una parte e la teppa dall'altra. Fra questi due poli si è agitata la questione. L'hanno voluto la teppa e i preti e l'avete concesso.

LUCCHINI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI GIOVANNI. Ho domandato la parola per ringraziare il Presidente del Consiglio delle spiegazioni che ha dato ed anche per ringraziarlo di avere accettata la raccomandazione del collega Tassi, il quale evidentemente deve essere molto lieto nell'approvare questo disegno di legge.

Egli infatti aveva combattuto con tanto ardore l'altro disegno di legge, che di necessità deve chiamarsi soddisfatto che un nuovo progetto molto diverso dal primo, venga favorevolmente accolto dal Senato.

Mi permetto per ultimo di aggiungere che non sono d'accordo col Presidente del Consiglio quanto all'ultima dichiarazione da lui fatta.

Non mi pare che egli possa trovare nella presente legge il punto di sostegno per vietare quel commercio ambulante di coltelli a cui ha alluso l'onor. Tassi. Potrà farlo con delle circolari interne sapientemente dettate, ma questa legge non vieta il libero commercio dei coltelli ammenchè non si tratti di coltelli che costituiscono l'arma proibita a sensi delle vigenti leggi. Ad ogni modo io che tengo più alla sostanza che alla forma, sono soddisfatto delle risposte date dal Presidente del Consiglio tanto a me quanto al senatore Tassi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di relazione.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Colonna Fabrizio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare

al Senato due disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per la Banca autonoma del Credito minerario della Sicilia;

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale nella Sicilia.

PRESIDENTE. Do atto al ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi, il primo agli Uffici e l'altro alla Commissione di finanze.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione degli articoli del progetto di legge: « Sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi ».

Art. 2.

L'ultimo capoverso dell'articolo 20 della vigente legge di pubblica sicurezza viene modificato nel modo seguente:

« Il contravventore alla disposizione dell'articolo 19 è punito con l'arresto sino a quattro mesi.

« Tale pena sarà estensibile fino ad otto mesi se il fatto sia commesso nelle circostanze previste dal n. 1 dell'articolo 465 del Codice penale, e fino a mesi dieci se sia commesso nelle circostanze previste dal n. 2 dell'articolo medesimo; e il condannato può essere denunziato per i provvedimenti di cui nell'articolo 94 della presente legge ».

(Approvato).

Art. 3.

Concorrendo insieme le circostanze prevedute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 465 del Codice penale, si cumulano i rispettivi aggravamenti di pena.

(Approvato).

Art. 4.

Le pene stabilite nell'articolo 464 del Codice penale e nell'articolo 2 della presente legge sono aumentate della metà per chi si renda recidivo nelle contravvenzioni rispettivamente ivi prevedute e concernenti il porto d'armi senza licenza o di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo.

Qualora il recidivo sia una delle persone di cui al n. 2 dell'articolo 465 del Codice penale, si aggiunge altresì la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 5.

Oltre che nei casi preveduti nell'articolo 17 della legge di pubblica sicurezza, la licenza di portare armi non può essere accordata:

1° a chi abbia riportata condanna alla reclusione per delitti contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto;

2° a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi nel caso del n. 2 dell'articolo 464 Codice penale o in quello contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 20 della legge di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato, ed è pure autorizzato a modificare l'articolo 23 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, in conformità dei poteri conferiti coll'articolo 19 della legge stessa.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io sarò brevissimo, perchè siamo giunti a un'ora in cui, per il lavoro che urge bisogna essere muti come testuggini.

PRESIDENTE. Chiunque vuole parlare ne avrà sempre facoltà, purchè si parli concisamente e parlamentariamente.

PIERANTONI. Tuttavia dirò poche parole per fare una raccomandazione all'onor. ministro. Io credo, checchè si dica contro la legge del

riposo festivo, che si debbano iniziare associazioni di fini civili per le classi operaie da parte delle classi dirigenti ed agiate, affinchè il riposo settimanale non trovi soltanto vita gioconda nelle bettole, ma azione educativa che non resti circoscritta ai soli banchi della scuola.

PRESIDENTE. La prego di discutere il disegno di legge.

PIERANTONI. Mi lasci dire, altrimenti rinunciò alla parola.

PRESIDENTE. Qui non si discute del riposo festivo.

PIERANTONI. Non discuto il riposo festivo. Vorrei che si facessero esortazioni alle Società operaie, a quelle del tiro a segno e ad altre Società di organizzare passatempi onesti, educativi come fanno tutti i paesi che per la conservazione della salute fisica vollero il riposo settimanale.

Ciò detto, raccomando al Governo il modo di aumentare e di studiare la fredda ed arida disposizione sulla pubblicazione delle leggi obbligatorie dopo che furono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale*. Non si ammette l'*ignorantia iuris*; ma dolenti sono le cifre degli analfabeti. Vi sono paesi in cui le leggi che riguardano specialmente le classi umili della società e le classi pericolose vanno pubblicate perfino a suono di tamburo e di trombetta. Per questa legge vorrei che, avendo l'onorevole Presidente del Consiglio con lucida chiarezza di frase fatto comprendere le grandi differenze che la legge in deliberazione addurrà al diritto ora vigente, sia raccomandato ai sindaci e ad altre classi sociali di far conoscere alle classi che non leggono, che non sanno leggere, o non hanno tempo di leggere, i divieti introdotti, le pene aumentate, le nuove responsabilità alle quali vanno incontro.

Questo ho voluto dire senza uscir fuori del mio ufficio, del mio dovere, nè dall'art. 6 che è l'ultimo della legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Convengo col senatore Pierantoni che, perchè queste leggi abbiano tutta l'efficacia che ne speriamo, è necessario che esse siano conosciute da tutti, e non mancherò, per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'arma

dei carabinieri, di far in modo che essa sia, appena diventerà legge dello Stato, il più possibile conosciuta da coloro, che sotto la sua sanzione potrebbero cadere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Acquisto del fabbricato ad uso della Scuola allievi ufficiali Reali carabinieri » (N. 857).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Acquisto del fabbricato ad uso della Scuola allievi ufficiali dei Reali carabinieri ».

Do lettura del disegno di legge.

(V. Stampato N. 857).

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere all'acquisto del fabbricato attualmente adibito ad uso della scuola allievi ufficiali carabinieri Reali in Roma, e ad iscrivere a tal uopo l'assegnazione straordinaria di lire 140,000 in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-908.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo 114 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-908 è diminuito della somma di lire 140,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione per la spesa occorrente per gli arredamenti del Palazzo di Giustizia in Roma » (N. 849).

PRESIDENTE. Pongo ora in discussione il disegno di legge: « Autorizzazione della spesa occorrente per gli arredamenti del palazzo di Giustizia in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 1,200,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per provvedere agli arredamenti fissi delle aule delle Corti d'assise, del tribunale penale e civile, ed agli arredamenti mobili di tutti i locali ed uffici giudiziari del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma.

La detta spesa verrà stanziata per lire 200,000 nell'esercizio finanziario 1907-908, per lire 300,000 nel 1908-909, per lire 400,000 nel 1909-910, e per le residuali lire 300,000 nel 1910-911.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 59 della legge 14 luglio 1907, n. 562, a favore della Sardegna » (N. 829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 59 della legge 14 luglio 1907, n. 562, a favore della Sardegna ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

L'art. 78 del testo unico della legge di provvedimenti per la Sardegna, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, è così rettificato:

« A cominciare dall'anno scolastico 1907-908 sarà estesa ai comuni e alle due provincie della

Sardegna la disposizione del primo comma dell'art. 84 della legge per la Basilicata 31 marzo 1904, n. 140 ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramento economico degli ufficiali della R. marina » (N. 863).

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro della marina, proporrei di discutere subito i tre disegni di legge iscritti ai nn. 22, 23, 24 dell'ordine del giorno, che particolarmente lo riguardano.

Se nessuno fa opposizione, così s'intende stabilito.

Passeremo quindi alla discussione del disegno di legge: « Miglioramento economico degli ufficiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di darne lettura.

TAVERNA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 863).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Gli stipendi degli ufficiali dei vari Corpi militari della Regia marina, pei gradi sottoindicati, sono stabiliti in base alla seguente tabella:

Contrammiraglio e gradi corrispondenti	L. 10,000
Capitano di vascello e gradi corrispondenti »	8,000
Capitano di fregata e gradi corrispondenti con un quinquennio . . »	7,000
Capitano di fregata e gradi corrispondenti »	6,000
Capitano di corvetta e gradi corrispondenti con un quinquennio . .	5,500

Capitano di corvetta e gradi corrispondenti » 5,000

Tenente di vascello e gradi corrispondenti con due o più quinquenni » 4,800

Tenente di vascello e gradi corrispondenti con un quinquennio . . » 4,400

Tenente di vascello e gradi corrispondenti » 4,000

Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti con tre quinquenni . . » 3,600

Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti con due quinquenni . » 3,400

È abrogato l'art. 4 della legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 2.

Per i guardiamarina e ufficiali di grado corrispondente di nuova nomina, qualunque ne sia la provenienza, è stabilita una indennità di primo equipaggiamento di lire trecento.

Al sottotenente del Corpo Reale equipaggi della categoria musicanti, spetta un aumento di stipendio di lire 300, dopo ciascuno dei primi quattro trienni di servizio.

I sottotenenti del Corpo del Genio navale (macchinisti) del Corpo di commissariato e del Corpo Reali equipaggi (tranne il sottotenente della categoria musicanti), che eventualmente non avessero ancora conseguito la promozione, saranno promossi tenenti al termine del terzo anno di grado e considerati in soprannumero, restando temporaneamente diminuito un ugual numero di posti di sottotenente, salvo l'accertamento della loro idoneità all'avanzamento secondo le speciali disposizioni per esse stabilite.

(Approvato).

Art. 3.

Lo stipendio degli ufficiali dei vari Corpi militari della Regia marina può essere ridotto ai tre quinti, alla metà, e può essere sospeso.

È ridotto ai tre quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di Corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) agli ufficiali ammiragli, agli ufficiali generali, ai comandanti di Corpo in disponibilità.

È ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego;

b) agli ufficiali condannati al confino;

c) agli ufficiali in attesa di giudizio salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

È sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;

c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se ne assentino.

Agli ufficiali riformati o revocati, che nonentino otto anni di servizio, è accordata una gratificazione eguale ad un trimestre dello stipendio di cui erano provveduti all'atto della riforma o della revocazione.

(Approvato).

Art. 4.

L'indennità annua di lire 1000 stabilita per i vice-ammiragli in posizione di servizio ausiliario sarà di lire 4000 per quelli che, per un tempo non minore di due anni, siano stati al comando in capo di una forza navale o designati al comando di una forza navale in tempo di guerra ovvero abbiano coperta una carica corrispondente.

Saranno stabilite per decreto Reale le cariche corrispondenti.

(Approvato).

Art. 5.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con lo stanziamento nel bilancio della marina di 450,000 lire per l'esercizio 1908-909 e di lire 850,000 per gli esercizi avvenire, in eccedenza alle spese effettive consolidate.

A partire dall'esercizio 1909-910 la spesa derivante dall'applicazione della legge 14 lu-

glio 1907, n. 469, da iscriversi in eccedenza alle assegnazioni consolidate del bilancio della marina, sarà determinata nella somma di 150,000 lire.

L'art. 7 della legge suddetta è abrogato.
(Approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 6.

Gli aumenti di stipendio stabiliti per gli ufficiali della Regia marina dalla presente legge, saranno concessi per metà a cominciare dal 1° luglio 1908 e per intero a partire dal 1° luglio 1909.

Per gli ufficiali inferiori l'aumento di stipendio da ripartirsi ai sensi del precedente comma, sarà limitato alla differenza fra i nuovi stipendi e quelli in vigore all'attuazione della legge, compresi gli aumenti quinquennali dei quali gli ufficiali stessi avessero il godimento o acquistassero il diritto nel corso dell'esercizio 1908-909 in base alle precedenti disposizioni.

Quando l'aumento dello stipendio spettante agli ufficiali superiori per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'ammontare del decimo sessennale che, per l'applicazione della presente legge, non dovesse più competere, gli ufficiali stessi continueranno a fruire nel detto esercizio e per il medesimo titolo, della differenza fra l'assegno sessennale e la quota di miglioramento di stipendio.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative agli aumenti sessennali degli impiegati civili appartenenti all'Amministrazione della Regia marina (N. 864) »

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative agli aumenti sessennali degli impiegati civili appartenenti all'Amministrazione della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 864).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono estese a tutti gli impiegati civili appartenenti all'Amministrazione della marina le disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del Regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3624, e nei Regi decreti 29 gennaio 1880, n. 5539, serie 2ª, e 5 maggio 1887, n. 4499, serie 3ª, e contemporaneamente è abrogato l'art. 7 della legge 5 luglio 1882, n. 853, serie 3ª.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 2.

Sono però conservati gli aumenti sessennali dovuti in virtù dell'articolo 7 della legge suddetta e conseguiti prima della promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Approvazione del disegno di legge: « **Miglioramento economico per il personale delle Capitanerie di porto** » (N. 865).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione del disegno di legge: « **Miglioramento economico per il personale delle Capitanerie di porto** ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge

(V. Stampato N. 865).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie le tabelle organiche annesse alla presente legge, in so-

stituzione delle corrispondenti tabelle attualmente in vigore e relative ai seguenti personali:

Tabella A - Personale amministrativo delle Capitanerie di porto.

Tabella B - Commessi delle Capitanerie di porto.

Tabella C - Bassa forza portuaria.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore dal 1º luglio 1908, e gli aumenti derivanti dalle variazioni introdotte negli stipendi assegnati ai vari gradi e classi avranno effetto per la metà dalla data suddetta e per l'intero dal 1º luglio 1909.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la maggiore assegnazione di lire 210,500 da iscriversi in aumento alla somma complessiva di spese consolidate per il bilancio della marina nella misura che sarà riconosciuta necessaria ai sensi del precedente comma.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 3.

Nella prima attuazione del nuovo organico stabilito dalla tabella A i posti disponibili di applicato di porto di seconda classe a lire 2500, non potranno essere conferiti agli applicati di porto di nuova nomina, assunti in servizio nel 1908 con lo stipendio di lire 2000, se non sia trascorso almeno un anno dalla data del decreto di nomina e siano riconosciuti idonei per l'avanzamento.

Gli applicati di porto di seconda classe a lire 2000, assunti in servizio prima della promulgazione della presente legge che non trovassero posto nel numero stabilito dal nuovo organico per la classe stessa, saranno iscritti nel ruolo degli applicati di porto di terza classe a lire 2000, ma conserveranno personalmente la qualifica di applicato di porto di seconda classe.

(Approvato).

Art. 4.

Per la prima attuazione della nuova tabella organica, anche se non siano trascorsi i pre-

TABELLA B.

Commessi delle Capitanerie di porto.

Grado	Ruolo attuale			Ruolo proposto		
	Stipendio	Numero	Spesa	Stipendio	Numero	Spesa
Commesso delle Capitanerie di porto di 1 ^a classe .	1 800	20	36,000	2,500	8	20,000
Id. id. di 2 ^a id. .	1,500	20	30,000	2,000	20	40,000
Id. id. di 3 ^a id. .	»	»	»	1,500	12	18,000
		40	66,000		40	78,000

Aumento di spesa L. 12,000.

TABELLA C

Personale di bassa forza portuaria.

Grado	Ruolo attuale			Ruolo proposto		
	Stipendio	Numero	Spesa	Stipendio	Numero	Spesa
Nocchiere di porto di 1 ^a classe.	1,600	7	11,200	1,800	7	12,000
Id. id. di 2 ^a id.	1,400	10	14,000	1,600	10	16,000
Secondo nocchiere di porto	1,200	60	72,000	1,400	60	84,000
Marinaro di porto di 1 ^a classe	1,000	130	130,000	1,200	130	156,000
Id. id. di 2 ^a id.	800	200	160,000	1,000	200	200,000
		407	387,200		407	468,600

Differenza L. 81,400

Si deducono perchè da rimborsarsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova. . L. 7,200

Si deducono per maggiore economia a calcolo » 200

7,400

Maggiore spesa . . . L. 74,000

Riassunto.

Denominazione del personale	Ruolo attuale		Ruolo proposto		Aumento di spesa
	Numero degli impiegati	Spesa	Numero degli impiegati	Spesa	
Personale amministrativo delle Capitanerie di porto	241	819,000	241	948,500	(1) 124,500
Commessi delle Capitanerie di porto	40	66,000	40	78,000	12,000
Bassa forza portuaria	407	387,200	407	468,600	(1) 74,000
	688	1,272,200	688	1,494,100	210,500

(1) La differenza fra i due ruoli attuale e proposto, è effettivamente rispettivamente di lire 128,500 e di lire 81,400, ma la maggiore spesa occorrente si calcola in lire 124,500 e lire 74,000 tenuto conto del maggior contributo a carico del Consorzio autonomo del porto di Genova e di altre eventuali economie.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti per facilitare le volture negli antichi catasti».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Borgatta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	106
Favorevoli	98
Contrari	8

Il Senato approva.

Concessione d'indennizzo alla famiglia del compianto ing. cav. Enrico Bianco, ispettore aggiunto nel Regio Ispettorato generale delle strade ferrate:

Senatori votanti	107
Favorevoli	103
Contrari	4

Il Senato approva.

Provvedimenti per la statistica agraria:

Senatori votanti	107
Favorevoli	100
Contrari	7

Il Senato approva.

Aggiunta all'art. 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano:

Senatori votanti	107
Favorevoli	98
Contrari	9

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra d'arte in Faenza.

Senatori votanti	108
Favorevoli	100
Contrari	8

Il Senato approva.

Concorso dello Stato alla Mostra agricola-zootecnica-industriale che avrà luogo in Piacenza nei mesi di agosto e settembre 1908:

Senatori votanti	106
Favorevoli	102
Contrari	4

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXXIX, CXXX e CXXXI - *Documenti*).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni dipendenti (N. 820);

Sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi (N. 805);

Acquisto del fabbricato ad uso della scuola allievi ufficiali Reali carabinieri (N. 857);

Autorizzazione della spesa occorrente per per gli arredamenti del palazzo di Giustizia in Roma (N. 849);

Modificazione dell'art. 59 della legge 14 luglio 1907, n. 562, a favore della Sardegna (N. 829);

Miglioramenti economici degli ufficiali della Regia marina (N. 863);

Disposizioni relative agli aumenti sennali degli impiegati civili appartenenti all'Amministrazione della Regia marina (N. 864);

Miglioramento economico per il personale delle Capitanerie di porto (N. 865);

III. Votazione per la nomina del direttore dell'Ufficio dei resoconti delle sedute pubbliche del Senato.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 812);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 812);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 814);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 830);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 810).

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 809);

Stanziamiento di L. 162,080 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909, con la denominazione: « Spese per la Macedonia » (N. 822).

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 844);

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 496, per le spese militari fino al 30 giugno 1910 (N. 824);

Sovvenzioni alle masse interne dei Corpi del R. esercito (N. 815);

Modificazioni alla legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali (N. 823);

Modificazioni alle leggi 2 giugno 1904, n. 216, e 14 luglio 1907, n. 484, relative agli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (N. 845);

Maggiori assegnazioni per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai (N. 828);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1907-908 durante le vacanze parlamentari dal 4 aprile al 12 maggio 1908 (N. 852);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 870);

Approvazioni di maggiori assegnazioni nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 per le spese della Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia (N. 851);

Proroga della tombola telegrafica a favore degli Istituti ospedalieri di Cagliari (N. 853);

Sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (N. 838);

Provvedimenti per i servizi tecnici del Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 868);

Costituzione in comune di Ponte, frazione di Paupise (N. 791).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1908 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.